


Il diritto di fotografare e la tutela alla riservatezza

Facciamo un po' di chiarezza

Inquietanti interrogativi....

- Sono vere le proibizioni che la legge avrebbe introdotto di recente , e sarebbe reale l'impossibilita' di realizzare immagini che magari vorremo rendere pubbliche alle mostre?
- è veramente divenuto impossibile fotografare una persona senza il suo consenso?



Per iniziare....

- Art. 21 della Costituzione:

Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.



Se la libertà di espressione è sancita nella Costituzione quali limitazioni?

Punti fermi:

- Sicurezza dello stato : segreti militari e prevenzione del terrorismo;
- Regole specifiche dedicate ai minori;
- Regole relative a stazioni ed aerei;



Cosa dice la legge ?

Norme vigenti:

- Legge [633/41](#) (diritto d'autore)
- Codice Civile : art.10 relativo all'abuso dell'immagine altrui
- Codice di navigazione aereo

- ...e la famosa o famigerata legge sulla privacy, ovvero il [dlgs 30 giugno 2003, n.196](#) che ha sostituito a partire dal 1 gennaio 2004 la vecchia legge sulla tutela della privacy n. 675/96



Ma allora cosa e come possiamo fotografare noi fotoamatori ?

- Si noti bene: in base alla normativa che era preesistente alla legge sulla privacy non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c'era piu'), o per finalità giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona, come prescrive il codice civile .



Che cosa è possibile fare:

- 1) Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
- 2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, l'indicazione del punto a) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso).
- 3) Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
- 4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
- 5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

...continua (un po' di informazioni tecniche)

- Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso la detenzione, l'archiviazione e la disponibilita' in archivio di immagini fotografiche non ricade in se' nei casi previsti dalla legge 675/96, non potendosi assimilare l'immagine fotografica ad un "dato personale" del singolo.
- I singoli fotogrammi o le loro riproduzioni su qualsiasi supporto, infatti, sono semmai assimilabili a fonti di notizie giornalistiche – se la detenzione in archivio avviene con lo scopo di porre tali immagini a disposizione della stampa per i consueti usi di informazione – o al supporto della propria attivita' professionale, quando tali immagini rappresentino l'archivio


Unica nota specifica da tenere a mente

- Particolarmente stringenti e tassative sono le norme relative alla divulgazione di immagini riguardanti i minori che, nella nuova stesura della legge, non devono essere identificabili:
- Art. 50 dlgs 196/2003:(Notizie o immagini relative a minori) 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.



Ma lo sapevate che....

- **Con riguardo ad i trasporti** L'articolo 71 del Codice di Navigazione Aereo vieta il trasporto di apparecchi da ripresa su aerei su tutto il territorio nazionale e sull'area delle acque territoriali. Questo significa che automaticamente, non essendo possibile portare in aereo una macchina fotografica, tantomeno sarà lecito fotografare. In pratica, com'è noto, la situazione non è esattamente così: a molti in epoca di analogiche è stato consentito scattare qualche immagine dal finestrino dell'aereo. Oggi invece si insiste sull'interferenza tra la strumentazione aerea e i congegni delle fotocamere digitali.
- All'interno di stazioni ferroviarie è proibito effettuare riprese.



Appendici.....

- **All'estero**

Le normative variano notevolmente da nazione a nazione. In generale non sono mai fotografabili installazioni militari, aeroporti, stazioni, porti e così via. Nel dubbio meglio astenersi dal fotografare; particolare attenzione va prestata in quei paesi dove sono al governo regimi totalitari e/o vigono credenze religiose molto lontane dalle nostre: la polizia di quei luoghi non è mai ben disposta verso turisti troppo curiosi.

In questi casi è sicuramente sconsigliabile fotografare di nascosto oppure bisogna agire con molta circospezione ed attenzione; in caso contrario, c'è la possibilità di essere presi per spie o blasfemi con tutte le gravissime conseguenze del caso.



.....E il cavalletto?

- Sono frequenti i casi in cui pubblici ufficiali e/o agenti di polizia hanno allontanato delle persone colte nell'atto di fotografare con l'ausilio del cavalletto o treppiede, adducendo la vigenza della normativa in materia di legittima occupazione del suolo pubblico.
Vittime frequenti di quanto sopra gli "sventurati" fotoamatori i quali, per ovviare a tali divieti e quindi evitare di incorrere nella violazione della legge, hanno escogitato rimedi assunti oramai a leggende metropolitane, quali posare il cavalletto sulla punta della scarpa, evitando di occupare il suolo pubblico, oppure piazzare il cavalletto sul tettuccio della propria auto, regolarmente parcheggiata, scattando a distanza con il flessibile, per evitare l'uso del suolo pubblico.
- Arguzie a parte, l'uso del cavalletto in luogo pubblico non è regolato da alcuna legge dello Stato.
L'occupazione del suolo è materia per la quale i Comuni hanno la piena autonomia.



....continua

- la posa di un cavalletto per scattare una fotografia è da considerare sottrazione della superficie all'uso pubblico allorché il soggetto che fotografa ne trae un beneficio economico, come ad esempio l'artista che pone in vendita, al pubblico viandante, un'opera figurativa, sia essa pittorica o fotografica o scultorea e questo in virtù della **TOSAP/COSAP** (*Tassa o Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei comuni e delle province*), entrata in vigore con decreto legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 38-57.

Oggetto della tassa all'art. 38 *“Sono..... le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province ...”..... occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.....*

L'art. 39 indica chiaramente che il soggetto passivo della TOSAP è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nonché il soggetto che trae il beneficio economico dall'utilizzazione dell'area.

Del tutto infondato, per quanto sopra detto, l'allontanamento del soggetto che immortalava un bellissimo paesaggio, per una foto ricordo da archiviare nel proprio album di vacanza o la foto artistica da esporre in una mostra fotografica.

...ma (riflessioni alla luce di esperienze comuni...)

- Le esigenze di sicurezza (= terrorismo) hanno reso tutto più complesso e difficile, ragion per cui a volte il cavalletto viene visto anche come arma, oltre alla circostanza che obiettivamente i nuovi sistemi di comunicazione hanno reso molto più ostili nei confronti di fotografie occasionali soggetti come rappresentanti di musei, chiese e monumenti artistici che vivono anche dell'indotto relativo allo sfruttamento dell'immagine.



Conclusione....

- Come si è potuto vedere, a parte alcuni casi particolari e leggi di fatto disapplicate ma sempre vigenti, la fotografia amatoriale non è diventata più difficile da praticare, la verità è che nella maggior parte dei casi occorre:
- Avere le idee chiare sui progetti da realizzare;
- Informarsi soprattutto in caso di viaggi prolungati sui luoghi e sulle usanze nei medesimi praticate;
- Con riguardo alla questione cavalletto informarsi bene in merito al locale regolamento comunale
- in ultimo....un po' di buonsenso e adattamento alla situazione contingente !



....Buone fotografie!



A cura di Guglielma Vaccaro per il gruppo
Fotoamatori di Saronno